



Determinazione n. 91 del 05/02/2019

OGGETTO: COMUNE DI FANO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS 152/2006 E S.M.I. - V207 - VARIANTE AL VIGENTE PRG CONSISTENTE NELLA TRASFORMAZIONE DI UN AREA SITA IN VIA DELLA FRATELLANZA, DA ZONA E4 A ZONA F2.1 "ZONA A VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT ALL'APERTO SENZA INCREMENTO DI SUL".

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -
EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA
DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO**

VISTO il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTI il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale sono state aggiornate ed integrate le linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, di cui alla D.G.R. 1400/08;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e s.m.i. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTA la L. 241/1990, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la domanda presentata dal Comune di Fano in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 38437 del 09/11/2018, per la procedura di

Determinazione n. 91 del 05/02/2019

verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., inerente la: V207 - VARIANTE AL VIGENTE PRG CONSISTENTE NELLA TRASFORMAZIONE DI UN AREA SITA IN VIA DELLA FRATELLANZA, DA ZONA E4 A ZONA F2.1 "ZONA A VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT ALL'APERTO SENZA INCREMENTO DI SUL";

VISTA la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come integrata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

- 1) Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio – P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino;
- 2) Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;
- 3) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- 4) Comune di Fano - U.O. Ambiente;
- 5) Comune di Fano - U.O. Viabilità e Traffico;
- 6) A.S.U.R. Area vasta 1 - zona territoriale di Fano.

VISTA la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti di questa Amministrazione Provinciale;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 21/01/2019 con prot. 3724 del 30/01/2019 ed i pareri espressi dagli SCA, allegati come parte integrante sostanziale alla presente Determinazione;

PRESO ATTO che non ha espresso alcun parere l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale.

VISTO E CONDIVISO il parere istruttorio, prot. 4410 del 04/02/2019, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa *Urbanistica - V.A.S. - Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"* del Servizio 6, Ing. Mario Primavera, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, l'Arch. Marzia Di Fazio, e il Responsabile della P.O., l'Ing. Mario Primavera, non si trovano, così come dagli stessi dichiarato nella relazione istruttoria allegata, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall'art. 6-bis della L. 241/1990;

Determinazione n. 91 del 05/02/2019

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

VISTO l'art. 6 della legge n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

1) DI ESCLUDERE, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la variante al P.R.G. vigente del Comune di FANO indicata in oggetto, inerente la V207 - VARIANTE AL VIGENTE PRG CONSISTENTE NELLA TRASFORMAZIONE DI UN AREA SITA IN VIA DELLA FRATELLANZA, DA ZONA E4 A ZONA F2.1 "ZONA A VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT ALL'APERTO SENZA INCREMENTO DI SUL", dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, alle seguenti condizioni:

- a) Il Comune dovrà recepire i pareri degli SCA, di cui al paragrafo 2) del parere istruttorio prot. 4410 del 04/02/2019, allegati come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
- b) In base alle considerazioni riportate al paragrafo 4) del parere istruttorio prot. 4410 del 04/02/2019, il Comune dovrà:
 - illustrare chiaramente l'area destinata a parcheggio privato ad uso pubblico previsto all'interno dell'area, indicando il numero di posti auto disponibili; inoltre dovrà essere esteso il perimetro di zona comprendendo al suo interno la strada privata di accesso all'area sportiva, valutando nel contempo la possibilità di includere anche la porzione di terreno di proprietà posta a sud del lotto, al fine di ampliare la disponibilità di superficie destinata a parcheggio;
 - attestare l'ammissibilità degli interventi in relazione ai vincoli derivanti dal PPAR (artt. 7 e 8 NTA);

Determinazione n. 91 del 05/02/2019

- dimostrare la conformità alle disposizioni stabilite dall'art. 11 "Disposizioni in materia urbanistica" della L.R. 22/2011.
- c) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto fossero introdotte modifiche alle previsioni urbanistiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- 2) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comune di FANO e, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
- Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino;
 - Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
 - Comune di Fano - U.O. Ambiente;
 - Comune di Fano - U.O. Viabilità e Traffico.
 - A.S.U.R. Area vasta 1 - zona territoriale di Fano.
- 3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online e sul sito web di questa Amministrazione Provinciale, come previsto dall'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- 4) DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dalla Parte seconda, Titolo II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi;
- 5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- 6) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

Determinazione n. 91 del 05/02/2019

- 7) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

MDF.
1421VAS\18vas\18FA10306_DETE.doc

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI FANO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS 152/2006 E S.M.I. - V207 - VARIANTE AL VIGENTE PRG CONSISTENTE NELLA TRASFORMAZIONE DI UN AREA SITA IN VIA DELLA FRATELLANZA, DA ZONA E4 A ZONA F2.1 "ZONA A VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT ALL'APERTO SENZA INCREMENTO DI SUL".

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 167 / 2019

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 05/02/2019

Il responsabile della P.O. 6.3
Ing. Mario Primavera

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / _____

TIMBRO

Firma _____

--



Prot. n.

Pesaro, 04/02/2019

 Class. 009-7 Fasc. 127/2018
 Cod. Proc. VS18FA103

OGGETTO: COMUNE DI FANO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - V207 - VARIANTE AL VIGENTE PRG CONSISTENTE NELLA TRASFORMAZIONE DI UN AREA SITA IN VIA DELLA FRATELLANZA, DA ZONA E4 A ZONA F2.1 "ZONA A VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT ALL'APERTO SENZA INCREMENTO DI SUL".

PARERE ISTRUTTORIO

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi 1 e 2, definisce l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come di seguito riportato:

"1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto";*
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni".*

Il comma 3 del richiamato art. 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente,

mdfmp
 1421VAS\18vas\18FA10305_parere istruttorio.doc

POSIZIONE ORGANIZZATIVA Urbanistica - VAS - Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola del Furlo'
 Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel. 0721.359.2413/2451 - fax 0721.359.2406
 Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB: <http://www.provincia.pu.it>



secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Riguardo ai contenuti del suddetto comma 3 dell'art. 6, le linee guida regionali per la VAS hanno precisato cosa si intenda con le definizioni "piccole aree a livello locale" e "modifiche minori" stabilendo che "i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a "piccole aree a livello locale" e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000". (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Il comma 3-bis del citato art. 6 stabilisce, inoltre, che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per il procedimento in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 6 *Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Fano in qualità di autorità procedente, con nota prot. 79343 del 07/11/2018, recante timbro di posta in arrivo del 07/11/2018, acquisita agli atti con prot. 38437 del 09/11/2018, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla V207 - VARIANTE AL VIGENTE PRG CONSISTENTE NELLA TRASFORMAZIONE DI UN AREA SITA IN VIA DELLA FRATELLANZA, DA ZONA E4 A ZONA F2.1 "ZONA A VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT ALL'APERTO SENZA INCREMENTO DI SUL".

La documentazione trasmessa con l'istanza in formato digitale è la seguente:

- 1) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- 2) Scheda di sintesi;
- 3) V207_Relazione istruttoria;
- 4) Relazione;
- 5) V207_TU (tavola Unica);
- 6) Tavola 01;

mdfmp
1421VAS\18vas\18FA10305_parere istruttorio.doc



7) Compatibilità idraulica.

Con la suddetta istanza l'autorità procedente ha inoltre proposto l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 39403 del 19/11/2018, ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA ed, integrando quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

- 1) Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - *P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino*;
- 2) Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;
- 3) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- 4) Comune di Fano - U.O. Ambiente;
- 5) Comune di Fano - U.O. Viabilità e Traffico.
- 6) A.S.U.R. Area vasta 1 - zona territoriale di Fano

Questa Amm.ne Provinciale in data 19/11/2018, con nota prot. 39491 del 19/11/2018, ha provveduto a trasmettere agli SCA la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.

In seguito con nota prot. 955 del 10/01/2019, questa Amm.ne Provinciale, in accordo con l'Autorità procedente, ha indetto una Conferenza di Servizi per il giorno 21/01/2019 finalizzata all'acquisizione dei pareri mancanti degli SCA.

Il giorno 21/01/2019, presso la sala dei cittadini "Giuseppe Mari" di questa Amministrazione Provinciale, si è svolta la Conferenza di Servizi, le cui risultanze sono state riportate nel verbale redatto dalla scrivente autorità competente, con prot. n. 3724 del 30/01/2019, che si allega come parte integrante sostanziale alla presente Determinazione (**Allegato A**).

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri dei seguenti SCA, allegati come parte integrante e sostanziale del presente parere istruttorio:

mdfmp
1421VAS\18vas\18FA10305_parere istruttorio.doc



- **La Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino**, ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 94308 del 24/01/2019, acquisito con prot. n. 3085 del 25/01/2019 (**Allegato 1**);
- **Il Comune di Fano - U.O. Ambiente**, ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 4362 del 21/01/2019, acquisito prot. n. 2864 del 24/01/2019 (**Allegato 2**);
- **Il Comune di Fano - U.O. Viabilità e Traffico**, ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 86434 del 05/12/2018, acquisito con prot. n. 43278 del 18/12/2018 (**Allegato 3**);
- **L'A.S.U.R. Area vasta 1 - zona territoriale di Fano**, ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 94104 del 21/11/2018, acquisito con prot. n. 39974 del 22/11/2018 (**Allegato 4**);
- **La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche**, ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 1492 del 23/01/2019, acquisito con prot. n. 2909 del 24/01/2019 (**Allegato 5**).

L'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, coinvolta in qualità di SCA nel procedimento in oggetto, non ha espresso parere.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

L'area interessata dalla variante è individuata catastalmente al foglio 26 mapp. 1259 (parte)-34-1260 (parte)-2111 (parte); si trova in Via della Fratellanza ed ha una superficie complessiva di circa 4.420 mq.

L'area risulta classificata dal vigente PRG come zona E4 (zone agricole di trasformazione ambientale) e comprende al suo interno una pista di *skateboarding*, denominata "Adriatic Bowl", realizzata nel 2015 e assentita dal Comune con autorizzazione paesaggistica n. 157/2015 e permesso di costruire n. 357/2015; è presente anche un piccolo volume costituito da un capanno di circa 100 mq, legittimamente sanato tramite condono edilizio n. 3578/C del 29/05/1989, utilizzato a servizio della pista.

Il Comune di Fano, a seguito della richiesta di ampliamento della pista da parte dei proprietari dell'area, intende approvare una variante urbanistica prevedendo la trasformazione del lotto, da zona E4 a zona F2.1 (Zone a verde attrezzato per lo sport all'aperto senza previsione di nuova SUL), con IPE (indice di permeabilità) pari 0,20 mq/mq, e con i seguenti usi consentiti:

- U5.4* Attrezzature per lo sport all'aperto
- U2.4 Attrezzature ricreative e pubblici esercizi

All'interno dell'area si prevede di realizzare altre due piste, una da *Snake Run* (pista a forma di marciapiedi ondulato) ed una da *Skate Plaza* (pista attrezzata con diversi ostacoli), nonché i parcheggi per gli atleti.

In base a quanto attestato dal Comune di Fano nella "relazione istruttoria urbanistica" e nella "scheda di sintesi", l'area risulta interessata dai seguenti vincoli e tutele ambientali:

mdfmp
1421VAS\18vas\18FA10305_parere istruttorio.doc



- tutele ambientali derivanti dal sottosistema geologico-geomorfologico e idrogeologico (l'area risulta risultare esondabile e con una falda inferiore a 5 m. dal piano campagna):

art.7 NTA (Aree soggette a pericolosità geologica, idrogeologica e sismica);

art.8 NTA (Corsi d'acqua).

- Vincolo paesaggistico derivante dal Torrente Arzilla (DPGR 668 del 03/02/1981):

"Le zone lungo l'intero corso del fiume Metauro e del torrente Arzilla ricadenti sul territorio del Comune di Fano hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29.6.1939 n. 1497".

- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI):

Il terreno ricade parzialmente in area inondabile (codice E_04_0002) con il livello di rischio elevato R3, come definiti dal PAI approvato con DCR n.116/2004, e modificato con Decreto del Segretario generale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 27/SABN del 28/07/2009.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Ai fini della valutazione ambientale della variante in oggetto è stato determinante il parere della Regione Marche (Servizio Tutela, Gestione, Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino), coinvolto in qualità di SCA, in relazione alla criticità di maggior rilievo presente nell'area interessata, costituita dal rischio elevato di inondabilità derivante dal Torrente Arzilla, rilevato nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

A tal fine, in data 21/01/2019, la scrivente autorità ha ritenuto opportuno convocare una conferenza di servizi istruttoria per valutare congiuntamente i suddetti aspetti e chiedere eventuali chiarimenti. Nel corso della conferenza la Regione Marche ha evidenziato le proprie considerazioni e precisazioni, tutte riportate nel parere espresso con successiva nota prot. 94308 del 24/01/2019, allegato come parte e sostanziale alla presente relazione (Allegato 1).

Il parere espresso dalla Regione Marche ha escluso la necessità di assoggettare a VAS la variante, demandando gli approfondimenti richiesti alla successiva fase di valutazione prevista dall'art. 89 del DPR 380/01 e dalla L.R. 22/11, dove potranno essere imposte prescrizioni o limitazioni agli interventi sulla base di indagini più approfondite.

Gli altri SCA coinvolti, come si può vedere nei pareri allegati di cui al precedente paragrafo 2), non hanno evidenziato particolari problemi, escludendo di fatto la necessità di assoggettare la variante alla procedura di VAS.

L'ufficio scrivente, alla luce dei pareri espressi dagli SCA ed in considerazione dell'entità e delle caratteristiche della variante, ritiene dunque possibile proporre l'esclusione della stessa dalla



procedura di VAS, in quanto non si ravvisano effetti negativi significativi derivanti dalla sua attuazione.

Gli unici aspetti che riteniamo sottolineare sono di valenza urbanistica e dovranno essere tenuti in considerazione in sede di adozione della variante.

Il primo aspetto, discusso anche durante la conferenza di servizi del 21 gennaio 2019, il cui verbale risulta allegato al presente parere (Allegato A), riguarda l'accessibilità e la carenza di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico a servizio della zona.

A tale proposito, nell'ambito della successiva istanza per il parere di conformità, di cui all'art. 26 della L.R.34/92, il Comune dovrà illustrare chiaramente l'area destinata a parcheggio privato ad uso pubblico previsto all'interno dell'area, indicando il numero di posti auto disponibili; inoltre dovrà essere esteso il perimetro di zona comprendendo al suo interno la strada privata di accesso all'area sportiva, valutando nel contempo la possibilità di includere anche la porzione di terreno di proprietà posta a sud del lotto, al fine di ampliare la disponibilità di superficie destinata a parcheggio.

Sempre ai fini del rilascio del successivo parere di conformità urbanistica, ai sensi della citata legge regionale, l'Amministrazione Comunale dovrà attestare l'ammissibilità degli interventi in relazione ai vincoli derivanti dal PPAR (artt. 7 e 8 NTA).

Per ultimo si ricorda che in sede di adozione della variante dovrà essere dimostrata la conformità alle disposizioni stabilite dall'art. 11 "Disposizioni in materia urbanistica" della L.R. 22/2011.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle seguenti condizioni:

- a) Il Comune dovrà recepire i pareri degli SCA, di cui al precedente paragrafo 2);
- b) In base alle considerazioni riportate al precedente paragrafo 4), nell'ambito della successiva istanza per il parere di conformità, di cui all'art. 26 della L.R.34/92, il Comune dovrà:
 - illustrare chiaramente l'area destinata a parcheggio privato ad uso pubblico previsto all'interno dell'area, indicando il numero di posti auto disponibili; inoltre dovrà essere esteso il perimetro di zona comprendendo al suo interno la strada privata di accesso all'area sportiva, valutando nel contempo la possibilità di includere anche la porzione di terreno di proprietà posta a sud del lotto, al fine di ampliare la disponibilità di superficie destinata a parcheggio;
 - attestare l'ammissibilità degli interventi in relazione ai vincoli derivanti dal PPAR (artt. 7 e 8 NTA);



- dimostrare la conformità alle disposizioni stabilite dall'art. 11 "Disposizioni in materia urbanistica" della L.R. 22/2011.

d) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto fossero introdotte modifiche alle previsioni urbanistiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

Si ricorda l'entrata in vigore della L.R. n.8 del 03 maggio 2018 e le relative disposizioni riguardanti il "Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Il Responsabile della Posizione Organizzativa e il Responsabile del Procedimento dichiarano, ciascuno per se stesso, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Il Responsabile del procedimento
Arch. Marzia Di Fazio
Originale firmato digitalmente

Letto e condiviso
dal Responsabile della P.O. 6.3
Ing. Mario Primavera
Originale firmato digitalmente



Prot.
Class. 009-7 F. 127/2018
Cod. Proc. VS18FA103

Pesaro, 30/01/2019

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI - art. 14 legge n. 241/1990 e s.m.i.

Seduta del 21/01/2019 ore 11:00 - Sala Giuseppe Mari - Provincia di Pesaro e Urbino

OGGETTO: CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA DEL 21/01/2019 - ex art. 14 Legge n. 241/90 e s.m.i. - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - V207 - VARIANTE AL VIGENTE PRG CONSISTENTE NELLA TRASFORMAZIONE DI UN AREA SITA IN VIA DELLA FRATELLANZA, DA ZONA E4 A ZONA F2.1 "ZONA A VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT ALL'APERTO SENZA INCREMENTO DI SUL" - COMUNE DI FANO.

VERBALE CONFERENZA

Il giorno 21 gennaio 2019, alle ore 11:00, presso la sede della Provincia di Pesaro e Urbino (Sala "Giuseppe Mari") in Viale Gramsci 4, si è riunita la Conferenza di Servizi istruttoria, convocata da questa Amm.ne Provinciale con nota prot. 955 del 10/01/2019 per il procedimento in oggetto.

Premesso che:

- Il Comune di FANO (autorità procedente) con nota prot. 38437 del 09/11/2018, ha richiesto a questa Amministrazione Provinciale (autorità competente) l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., riguardante la variante al vigente PRG consistente nella trasformazione di un area sita in via della Fratellanza, da zona E4 a zona F2.1 "Zona a verde attrezzato per lo sport all'aperto senza incremento di SUL".
- La scrivente autorità competente, con nota prot. 39403 del 19/11/2018, ha comunicato l'avvio del procedimento all'autorità procedente ed ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la variante in oggetto.
- Con nota prot. 39491 del 19/11/2018 questa autorità competente ha trasmesso agli SCA copia della documentazione digitale inviata dall'autorità procedente, comprensiva del rapporto preliminare, finalizzata all'acquisizione dei loro pareri-contributi.
- L'autorità competente, in accordo con l'autorità procedente, ha ritenuto di convocare una Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, al fine di acquisire il contributo degli SCA che non si erano ancora espressi,



al fine di valutare attentamente gli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante;

TUTTO CIO' PREMESSO

- In data 21 gennaio 2019, alle ore 11:00, presso la sala Giuseppe Mari di questa Amm.ne Provinciale, si è svolta la Conferenza di Servizi istruttoria, qui di seguito verbalizzata:

Il Responsabile della P.O. 6.3, l'Ing. Mario Primavera, in rappresentanza della scrivente autorità competente, assume le funzioni di Presidente della Conferenza di Servizi e apre la seduta alle ore 11 circa.

La Dott.ssa Roberta Catucci, assume il ruolo di segretario verbalizzante.

Qui di seguito si riporta l'elenco dei soggetti convocati alla conferenza ed il nome dei presenti, delegati a rappresentare l'organo di appartenenza:



| Ente/Amministrazione | Nome e Cognome |
|---|---------------------------|
| PROVINCIA DI PESARO E URBINO Servizio 6 - P.O. 6.3 <i>Urbanistica – V.A.S. – Attività estrattive – Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”</i> (Autorità Competente) | P.O. Ing. Mario Primavera |
| COMUNE DI FANO Settore IV Urbanistica (autorità procedente) | Pia Miccoli |
| | Cristiano Tenenti |
| REGIONE MARCHE Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino | Tiziana Diambra |
| REGIONE MARCHE Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa | ASSENTE |
| AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE | ASSENTE |
| Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche | ASSENTE |
| Comune di Fano U.O. Ambiente | ASSENTE |

In calce al presente verbale si allegano le firme di attestazione dei presenti.

Mario Primavera introduce la Conferenza illustrando su videoproiettore l'area oggetto di variante ed elencando gli SCA che hanno già espresso il proprio contributo: ASUR (prot. n. 39974 del 22/11/18) e Comune di Fano U.O.C. Viabilità e Traffico (prot. 43278 del 18/12/2018), che saranno allegati al parere istruttorio e al provvedimento finale.

Pia Miccoli prende la parola per descrivere brevemente i contenuti principali della variante in oggetto.

A seguire, **Tiziana Diambra** evidenzia le principali criticità riscontrate nella lettura della variante; in particolare dall'esame degli elaborati non risulta chiaro se il fabbricato esistente rientri o meno nel vincolo del PAI. Inoltre chiede delucidazioni in merito all'ubicazione del nuovo parcheggio privato e delle limitrofe aree pubbliche per la sosta e se, il numero complessivo dei posti auto sia sufficiente ad ospitare adeguatamente i fruitori durante gli eventi/manifestazioni. In ultimo chiede che venga rappresentato lo stato altimetrico attuale e di progetto del fabbricato esistente, del nuovo sistema fognario e che venga redatto un Piano di Gestione delle emergenze. Conclude il suo intervento



precisando che le osservazioni evidenziate in sede di conferenza verranno espresse in dettaglio nel parere che ci verrà trasmesso a breve termine.

Mario Primavera interviene precisando che il fabbricato attuale dovrà essere necessariamente riqualificato; in merito alla questione dei parcheggi, sollevata dalla P.O. Tiziana Diambra, precisa che l'area destinata a parcheggio privato dovrà essere evidenziata nell'area di progetto; inoltre evidenzia la necessità di ampliare la disponibilità di parcheggi a servizio dell'area sportiva, chiedendo che venga esteso il perimetro di variante comprendendo anche l'area di proprietà posta a sud del comparto, nonché l'attigua strada di accesso privata.

La conferenza si conclude alle ore 12:10 circa.

Copia del presente verbale sarà inviato a tutti gli SCA, in allegato al parere istruttorio ed al provvedimento finale di verifica.

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Ing. Mario Primavera

(firmato digitalmente)



Letto, approvato e sottoscritto:

| Ente/Amministrazione | Nome e Cognome | Firma |
|--|-----------------------------|-------|
| COMUNE DI FANO URBANISTICA | PIA MICOLI CRISTOFOROTTI | |
| REGIONE MARCHE P.F. TURSA DEL TERRITORIO DI PU | TIZIANA DUMBA | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Prot. n.

Rif. P.G. n. 1287054 del 19/11/2018
Cod. Fasc. 420.60.70|2018IPTGC-PA|986

Spett.le

**Provincia di Pesaro e
Urbino**
Servizio 6-Pianificazione
Territoriale-Urbanistica-
Edilizia-
Gestione riserva naturale statale
“Gola del Furlo”
c.a. Arch. Marzia Di Fazio
provincia.pesarourbino@legalma.it

Regione Marche
**P.F. Tutela delle Acque e
Difesa del Suolo e della Costa**
Sede di Pesaro

OGGETTO: Parere in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui all’art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. – Variante parziale al vigente P.R.G. consistente nella trasformazione di un’area sita in via della Fratellanza nel Comune di Fano, da zona E4 a zona F2* “Zona a verde attrezzato per lo sport all’aperto senza incremento di SUL”.

Con riferimento alla nota del 19.11.2018 con la quale codesta Autorità Competente ha trasmesso la documentazione comprensiva del rapporto preliminare, attinenti alla variante in oggetto, ai fini dell’espressione del parere previsto nell’ambito della presente procedura di verifica e facendo seguito alla conferenza di servizi istruttoria svoltasi il 21 gennaio scorso, si rappresenta quanto segue per gli aspetti di competenza.

Premesso

- che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa P.F. è stata individuata da parte dell’Autorità Competente, in collaborazione con l’Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l’attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;
- che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.F. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale, ambiente ripariale, Demanio Pubblico-Ramo Idrico.

Valutato il contenuto del Rapporto preliminare ambientale, per la verifica di assoggettabilità a Vas, redatto dal Geol. Lucia Ferri, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con allegata documentazione a firma del Geom. Andrea Perugini e del Geol. Carlo Cencioni.

Preso atto dalla documentazione trasmessa che:

- La variante oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS prevede sostanzialmente il cambio della destinazione urbanistica di un'area da zona E4 -agricola di ristrutturazione ambientale a zona F2* - verde attrezzato per lo sport, senza superficie utile lorda di previsione.
- La zona di nuova previsione presenta una superficie fondiaria pari a 4.420 mq e risulta, come si legge nella documentazione prodotta, attualmente occupata da una costruzione di circa 100 mq, legittimata con concessione in sanatoria 3578/C del 29/05/1989. Nel 2015 in adiacenza all'area d'interesse è stata già realizzata una pista di pattinaggio per la pratica dello skateboarding, nominata dalla proprietà "Adriatic Bowl".
- In sintesi al fine di migliorare l'offerta di detta struttura sportiva esistente, resa disponibile dai proprietari a fini pubblici, il progetto prevede la realizzazione sulla zona in esame di altre due piste attrezzate, tecnicamente denominate "Snake Run" e "Skate Plaza". Si legge inoltre nella documentazione presentata, senza alcun riscontro negli elaborati grafici, il proposito di realizzare all'interno dell'area in argomento uno spazio da adibire a parcheggio nonché di intervenire sul manufatto condonato, per la realizzazione di servizi alla struttura sportiva (come bagni, spogliatoi e spazi di relazione).

Rappresentato quanto nel seguito relativamente agli aspetti di competenza:

- Morfologicamente la zona in esame ricade in corrispondenza del margine esterno di un paleo meandro, posto in destra idrografica del Torrente Arzilla e risulta attestata a quote comprese all'incirca fra 4,70 e 7,00 m slm.
- Gran parte dell'area di previsione risulta interessata dalla perimetrazione dell'ambito inondabile cod. E-04-0002 del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico Regionale, classificato a rischio idraulico elevato (R3).
- Dalle tavole tematiche del PRG la zona proposta risulta inoltre interessata dal vincolo paesistico di cui al D. Lgs 42/2004 smi (DPGR 668/1981), dall'ambito a tutela orientata per terreni granulari con falda a profondità inferiore ai 5,00 m, oltre che lambita dal limite della fascia di tutela integrale del corso d'acqua definita dal PPAR.
- La presenza di un dislivello di circa 1,00 m fra la stradina sottostante e l'area d'interesse, lascia supporre che l'assetto altimetrico originario di quest'ultima abbia subito modifiche, conseguenti a riporti di terreno eseguiti in passato per la sistemazione della zona.

In relazione a quanto sopra, con l'obiettivo di proteggere il territorio dal rischio idrogeologico/idraulico, promuovendo una pianificazione sostenibile, si rappresenta quanto segue in merito alla trasformazione urbanistica proposta, ovvero alla successiva valutazione della sua ammissibilità, in relazione alle pericolosità/criticità geomorfologiche e idrauliche del sito interessato, prevista nelle successive fasi di progettazione, ai sensi dell'art.89 della DGR 380/01 e dell'art.10 della L.R. Marche 22/2011.

In relazione al regime vincolistico del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico Regionale, si rammenta che la trasformazione proposta con la variante risulta consentita in linea teorica dall'art. 9, c.1, lett. K) delle relative Norme di Attuazione.

Nello specifico la norma ammette fra gli usi assentiti all'interno degli ambiti inondabili la realizzazione di aree per il tempo libero e lo sport, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non alterino il naturale deflusso delle acque. Nel merito occorre tuttavia sottolineare che l'art. 9, comma 2, delle N.A. del PAI condiziona l'effettiva ammissibilità di detti interventi agli esiti di una verifica tecnica, volta a dimostrare la loro compatibilità in relazione alla condizione di pericolosità presente. A tal fine possono essere individuate eventuali misure di mitigazione della vulnerabilità/esposizione se non della pericolosità, volte a rendere compatibili le trasformazioni, senza comportare l'aggravamento delle attuali condizioni di rischio per le aree esterne.

Nella verifica è quindi necessario individuare il più probabile scenario di pericolosità idraulica del sito interessato, attraverso un'analisi di dettaglio atta a caratterizzare il fenomeno, pianificando gli interventi edilizi con riguardo alla mitigazione del rischio, ovvero al miglioramento della vulnerabilità delle costruzioni e alla riduzione dell'esposizione.

Si fa presente che nel caso in esame il cambio di destinazione della SUL esistente, che comporta un incremento dell'esposizione al rischio, dovrà necessariamente essere compensato da un apprezzabile miglioramento della vulnerabilità.

In linea generale occorre inoltre sottolineare che la valutazione di compatibilità di interventi teoricamente consentiti dalle N.A. del P.A.I. in ambiti inondabili si basa principalmente sul raggiungimento o meno di un adeguato livello di sicurezza, per la pubblica incolumità e per i beni esposti. Di conseguenza intervenire all'interno di aree inondabili comporta necessariamente da parte dei soggetti proponenti, oltre all'adozione ed al mantenimento di appropriate misure di mitigazione del rischio e alla gestione delle opere in situazioni di emergenza, la piena consapevolezza e quindi accettazione di un ragionevole margine di rischio.

In quest'ottica si ritiene sempre opportuno valutare la sostenibilità economica dell'investimento, anche in relazione a possibili danneggiamenti, conseguenti al manifestarsi di fenomeni di esondazione.

In ordine a quanto sopra e più in generale ai fini del rilascio dei sopra richiamati provvedimenti di spettanza di questa struttura regionale, la variante andrà corredata della seguente documentazione:

- Relazione tecnica del competente Servizio dell'Amministrazione Comunale, con inquadramento della variante nell'ambito della disciplina urbanistica (PRG e NTA vigente e variante) e definizione dei relativi parametri urbanistici, completa di valutazioni sull'ammissibilità della trasformazione proposta in relazione a vincoli e tutele presenti. Andrà inoltre verificata da parte del Comune la legittimità urbanistica dello stato di fatto dell'area proposta, con specifico riferimento alla definizione della procedura di sanatoria citata nella relazione tecnica, fornendo le dovute specifiche riguardo alla tipologia dell'abuso commesso, consistenza e destinazione del manufatto.
- Studio geologico-geomorfologico-geotecnico-idrogeologico e sismico, secondo le N.T.C. 2018.
- Rilievo topografico quotato dell'intera area oggetto di trasformazione nello stato di fatto e di progetto (planimetrie e profili) esteso ad un significativo intorno (strade, Torrente Arzilla, ecc...) appoggiato a caposaldi di quota nota, con trasposizione del nuovo perimetro urbanistico.
- Progetto complessivo dell'intervento con descrizione e rappresentazione grafica quotata delle opere, compresi parcheggi, viabilità e costruzione accessoria (pianta e prospetti con destinazioni dei locali interni).
- Verifica tecnica ai fini dell'accertamento della compatibilità idraulica della trasformazione urbanistica proposta, in ottemperanza all'art. 1° comma 2, dell'art. 9, comma 2, delle N.A. del Piano stralcio. Si fa presente che al fine di agevolare tale attività, questa struttura regionale ha manifestato in conferenza la disponibilità a fornire dati ed elementi utili, per la definizione dello scenario di pericolosità sulla zona in esame, con riferimento a portate con TR 200 anni.
- In base agli esiti della verifica richiesta al punto precedente, rappresentazione degli interventi/opere previsti per la mitigazione del rischio idraulico. In ogni caso le misure per la mitigazione del rischio e/o gli accorgimenti tecnico-costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere, previsti per conseguire la compatibilità della trasformazione proposta in relazione alla pericolosità accertata, andranno adeguatamente descritti e rappresentati negli elaborati progettuali, con valutazione dell'efficacia in termini di riduzione della specifica pericolosità, dimostrando il non aggravamento delle attuali condizioni di rischio per le aree esterne.
- Descrizione e rappresentazione grafica dello schema fognario acque nere e bianche, quest'ultimo comprensivo delle eventuali opere di regimazione superficiale e delle misure compensative per l'invarianza idraulica, previste dalla L.R. 22/2011 D.G.R. 53/2014), fino al recapito finale.

Conclusioni

A conclusione dell'istruttoria svolta e con specifico riferimento ai temi ambientali di competenza si ritiene che le successive fasi di valutazione della variante, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/01 e della L.R. 22/2011, sulla base degli approfondimenti tecnici richiesti nel presente contributo, consentiranno uno sviluppo sostenibile, anche con l'eventuale imposizione di puntuali prescrizioni e/o limitazioni, senza necessità di una procedura di VAS.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.

Tiziana Diambra

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

Ing. Ernesto Ciani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Sede di Pesaro
Viale Gramsci, 7, - 61121 Pesaro
Tel. 071/8067011 - FAX 0721/31623
PEC: regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it

COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)



Settore I – Servizio Risorse Umane e Tecnologiche
U.O.C. AMBIENTE

P.G. N. 4362

Fano, lì 21.01.2019

Autorità Competente
Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 6 - Pianificazione Territoriale -
Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica -
Gestione Riserva Naturale Statale "GOLA Del
Furlo"
Viale Gramsci, 4
61100 PESARO (PU)

Autorità Procedente
Comune di Fano
Settore IV- Urbanistica
S E D E

Oggetto : Fascicolo 127/2018 Cod. Proc. VS18FA103 del 19.11.2018 avente oggetto: “ V207 variante al vigente PRG consistente nella trasformazione di un area sita in via della fratellanza da Zona E4 a Zona F2.1 “Zona verde attrezzato per lo Sport all’aperto senza incremento di SUL”


Dando seguito alla vostra nota meglio definita in oggetto e vista la documentazione allegata, limitatamente a quanto di competenza, si ha motivo di ritenere che dalla attuazione della variante urbanistica proposta, non emergano significative negatività per l’ambiente e/o gli ecosistemi.

Lo scrivente ufficio si riserva tuttavia di esprimersi ulteriormente durante le ulteriori fasi di consultazione propedeutiche all'approvazione definitiva del progetto.

Distinti saluti

U.O.C. Ambiente
Il Funzionario P.O.
Dott. Renzo Brunori

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa




COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro Urbino)


Settore V

U.O.C. Viabilità e Traffico

P.G. n. 86434



Provincia di Pesaro-Urbino
 PROTOCOLLO GENERALE
 N. 0043278 del 18/12/2018
 Class. 009-7 - 427/2018



Spett.le Provincia di Pesaro e Urbino
 Servizio 6 - Pianificazione Territoriale -
 Urbanistica - Edilizia - Istruzione
 Scolastica - Gestione Riserva Naturale
 Statale "Gola del Furlo"

viale A. Gramsci n.4
 61121 PESARO (PU)

Settore IV - URBANISTICA

SEDE

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS - Art.12 D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. - Variante al vigente PRG consistente nella trasformazione di un'area sita in via Della Fratellanza, da zona E4 a zona F 2.1 "Zona a verde attrezzato per lo sport all'aperto senza incremento di SUL".

Trasmissione parere - endoprocedimento 2383

(Rif.to V/S nota del 19/11/2018 - P.G. 39491 trasmessa mediante Posta Certificata - Elaborati visionati: tutti gli elaborati allegati al Protocollo digitale)


In riferimento alla pratica in oggetto indicata si prende atto di quanto riportato nel Rapporto Preliminare al Paragrafo "Trasporti e Mobilità" e se ne condividono le conclusioni ritenendo che la variante al P.R.G. non implichi sostanziali grandi variazioni dei flussi di traffico, rispetto alla situazione esistente, sulla rete viaria.

Cordiali saluti.

Fano, 05/12/2018

Il Responsabile del Procedimento
 Dott. Ing. Ilenia Santini

il Dirigente Settore Lavori Pubblici
 Dott. Ing. Sandro Sorbini



CRB

**Dipartimento di Prevenzione
UOC Igiene e Sanità Pubblica
Ambiente e Salute
sede di Fano
Via Borsellino, 4
61032 Fano (PU)
PEC areavasta1.asur@emarche.it**

Prot. _____

Fano 21/11/2018

Spett.le Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 6 Pianificazione
Territoriale e Urbanistica

Oggetto: Comune di Fano - Richiesta Parere – Procedura verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Variante al PRG vigente consistente nella trasformazione di un’area sita in via della fratellanza, da zona E4 a zona F2.1 “zona a verde attrezzato per lo sport all’aperto senza incremento di SUL”

Premesso che:

- la valutazione favorevole dei limiti di tutela ambientale, espressa dall’organo tecnico competente è, di norma, garanzia per la tutela della salute della popolazione ;
- la valutazione dell’impatto generato da ogni attività sulla matrice ambientale, espletata dall’organo tecnico competente, dovrebbe infatti essere propedeutica all’espressione dei contributi relativi agli aspetti di tutela della salute della popolazione ;
- viste le “Linee Guida” approvate dalla Regione Marche con Deliberazione n. 1813 del 21-12-2010 “*Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010*”
- esaminato il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica,

fatto salvo le valutazioni e i pareri espressi dagli organi tecnici preposti alla tutela ambientale, questo Servizio, per quanto di competenza, ritiene che la proposta in oggetto possa essere esclusa dalla procedura di VAS.

Distinti Saluti

Dirigente Medico
Dr.ssa Alessia Pesaresi



Ancona, 23-01-2019

Ministero

per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHELettera inviata solo tramite PEC/PEO
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013Al Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 6 – Dirigente arch. Maurizio Bartoli
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.ite.p.c. Comune di Fano (PU)
PEC: comune.fano@emarche.it

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----|------------------------|-------|----|-------|
| Prot. n. | 1492 | Allegati | 1 | Risposta al foglio del | _____ | n. | _____ |
| Class. | 34.19.01 | Fase | 62 | Prot. Sabap del | _____ | n. | _____ |

Oggetto: FANO (PU) – Indizione Conferenza di Servizi Istruttoria – Ex art. 14, L. 241/1990 - Verifica di assoggettamento a VAS – Art. 12 D. Lgs. n. 152/2006 – Variante al vigente PRG “V207” consistente nella trasformazione di un’area sita in via Fratellanza, da zona E4 a zona F2.1 “zona a verde attrezzato per lo sport all’aperto senza incremento di SUL”.

Trasmissione parere

Referente per la parte Paesaggistica: Arch. Simona Guida

Referente per la VAS: Dott. Paolo Mazzoli

Con riferimento alla nota tramessa da Codesta Amministrazione in data 10/01/2019 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 15/01/2019 al n. 0000779;

Visto il D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii, recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;

Esaminata la documentazione pervenuta;

Preso atto che la presente proposta di variante si sostanzia in: cambio di destinazione urbanistica di un’area da E4 – Zona agricole di ristrutturazione ambientale a zona F2.1 – Zona di verde attrezzato per lo sport, senza superficie utile lorda;

Considerato che l’area in parte è già attrezzata a pista di pattinaggio-skateboard con volume annesso (capanno) e la restante parte è adibita a giardino e a verde incolto;

Tenuto conto che si propone di realizzare due nuove piste e un parcheggio a servizio della struttura esistente;

Considerato il vincolo di tutela paesaggistica, che insiste sull’area, ex art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., giusto:

- D.G.R.M. n. 668 del 3 febbraio 1981: Zone ricadenti lungo il corso del fiume Metauro e del torrente Arzilla, che nel suo enunciato contiene le seguenti motivazioni a sostegno della tutela: “Zona di notevole interesse paesistico e naturale nel suo complesso; elementi caratterizzanti che la compongono sono il corso del torrente Arzilla; alcuni boschi e il paesaggio collinare e agricolo”;

Considerato che il vincolo di tutela paesaggistica, che insiste sull’area, ex art. 142 lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., tutela ope legis, è volto prevalentemente alla tutela dei caratteristici aspetti naturalistici e morfologici del sito (Torrente Arzilla);

Data per verificata dall’Amministrazione competente la legittimità dello stato di fatto e la conformità della modifica proposta alle tutele previste dal PPAR;

Ritenuto che tale trasformazione urbanistica possa non incidere in maniera significativa sulla percezione attuale dei caratteri paesaggistici riconosciuti di valore, in ragione del fatto che non sono previste nuove volumetrie edilizie e che le attività/attrezzature sportive hanno, per lo più, per loro intrinseco carattere, quello di inserirsi armonicamente nel paesaggio naturale;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria stretta competenza, esprime in linea di massima parere favorevole alla presente proposta di variante.



Ministero

per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Lettera inviata solo **tramite PEC/PEO**
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Si rammenta infine che, questo Ufficio si riserva di esprimere tutte le eventuali ulteriori valutazioni di competenza, che potranno scaturire dall'esame della successiva fase di progettazione esecutiva, all'interno della procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 146).

MBAC
M/SG

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Carlo Birrozzi



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche

C.F.: 80000650426 – Piazza del Senato, 15 – 60121 ANCONA – Tel. 07122831 – Fax 071206623 – www.sabapmarche.it

PEC: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it